

REGOLAMENTO DEL “TAVOLO DI CONCERTAZIONE”
dell’
INTESA PROGRAMMATICA D’AREA
dell’area della
CASTELLANA
in provincia di Treviso

ARTICOLO 1 – ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

E’ istituito il Tavolo di concertazione dell’Intesa Programmatica d’Area della Castellana, in provincia di Treviso, espressione del partenariato istituzionale ed economico-sociale locale.

Il Tavolo di concertazione è presieduto dal Sindaco *pro-tempore* del Comune di Castelfranco Veneto o, in sua assenza, dal vicepresidente eletto dal Tavolo di concertazione, ed è composto dei seguenti soggetti promotori dell’Intesa Programmatica d’Area della Castellana:

Enti locali, nella persona del Sindaco pro-tempore o suo delegato:

- **Denominazione Ente**
- Comune di Altivole;
- Comune di Castelfranco Veneto;
- Comune di Castello di Godego;
- Comune di Loria;
- Comune di Resana;
- Comune di Riese Pio X;
- Comune di Veduggio.

Parti economiche:

- **Denominazione Associazione Legale rappresentante Nominativo della persona delegata**
- Associazione ARCA – CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa;
- Associazione Artigianato Trevigiano;
- Associazione AS.COM. - Associazione Commercianti ed Esercenti;
- Associazione Coltivatori della Castellana;
- Associazione Confartigianato A.A.M.T.;
- Associazione Confesercenti;
- Confederazione Italiana Agricoltori;
- Federazione Coltivatori diretti;
- Unione degli Industriali della Provincia di Treviso - Unindustria Treviso, con sede in Treviso.

Il Tavolo elegge nel suo seno un vicepresidente tra i rappresentanti delle associazioni economiche di categoria che compongono il Tavolo di concertazione.

L’ammissione di nuovi membri è decisa dal Tavolo con deliberazione motivata ed è subordinata alla sottoscrizione del protocollo di intesa per l’attivazione dell’Intesa Programmatica d’Area della Castellana e all’accettazione del presente regolamento, nonché, qualora approvato dal medesimo Tavolo, alla sottoscrizione e alla condivisione del documento programmatico dell’intesa medesima.

Il Tavolo può essere modificato nella sua composizione - per quanto concerne la rappresentanza dei membri - su indicazione del Presidente del Tavolo.

Ove si ritenesse necessario, ai lavori del Tavolo potranno essere invitati a partecipare rappresentanti dell'Amministrazione statale, regionale, degli Enti locali e di altri soggetti, pubblici o privati, coinvolti nella fase della programmazione, ovvero del finanziamento, ovvero della realizzazione degli interventi previsti dall'Intesa Programmatica d'Area.

Le deliberazioni del Tavolo relative al presente articolo sono di norma palesi e sono assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti complessivamente esprimibili dai componenti, tenendo conto che il voto spettante a ciascun ente locale che compone il Tavolo di concertazione si computa per due.

ARTICOLO 2 – FINALITÀ DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione ha la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile dell'area della Castellana, nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale, e nel quadro della programmazione comunitaria, nazionale e regionale, mediante il metodo della concertazione e della collaborazione tra enti locali, parti economiche e sociali e altri soggetti pubblici o privati, in particolare attraverso la elaborazione di una Intesa Programmatica d'Area, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo di concertazione assume le decisioni relative ai seguenti atti con deliberazioni di norma palesi e assunte a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti complessivamente esprimibili dai componenti, tenendo conto che il voto spettante a ciascun ente locale che compone il Tavolo di concertazione si computa per due e che in ogni caso necessita il voto favorevole dei Comuni presenti all'approvazione dell'atto:

- a. individuazione delle azioni settoriali da proporre alla Regione per la redazione del Piano di Attuazione e Spesa (PAS);
- b. individuazione degli interventi prioritari ed urgenti da avviare a finanziamento sui fondi regionali, statali ed europei;
- c. individuazione degli adeguamenti dei Piani e Programmi degli Enti partecipanti necessari per il perseguimento degli obiettivi comuni;
- d. quantificazione del fabbisogno finanziario necessario per la realizzazione dei programmi e dei progetti e individuazione delle fonti disponibili per il cofinanziamento locale;
- e. approvazione della proposta del documento programmatico dell'Intesa Programmatica d'Area da sottoporre alla Regione Veneto e delle sue successive integrazioni o modifiche;
- f. approvazione di ogni modifica o integrazione necessaria per la completa attuazione degli interventi programmati mediante l'Intesa Programmatica d'Area, compresa la riprogrammazione delle risorse resesi disponibili a seguito di rinunce, revoche o economie;
- g. approvazione e modifica del presente regolamento;
- h. ogni altra attività ad esso demandata dal presente regolamento, dal Presidente o dalla normativa statale e regionale.

ARTICOLO 4 – CONVOCAZIONI DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Tavolo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente con comunicazione scritta a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno e inviata almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere inviato anche mediante telefax o posta elettronica nel luogo e presso il numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicati da ciascun membro del Tavolo.

Il Tavolo può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti contenente l'argomento o gli argomenti da sottoporre alla discussione. In tal caso il Presidente fissa la data della riunione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In casi di urgenza, il Tavolo è convocato dal Presidente a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata per l'adunanza.

La seduta è valida quando vi partecipi la maggioranza dei componenti.

ARTICOLO 5 - PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

I membri del Tavolo di concertazione, consapevoli della eccezionale rilevanza degli interessi pubblici e socio-economici connessi al conseguimento degli obiettivi sottostanti all'Intesa Programmatica d'Area, si impegnano a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, svolgendo, per quanto di propria competenza, ogni attività necessaria alla attivazione, progettazione e sottoscrizione dell'Intesa Programmatica d'Area e assicurando l'osservanza del presente regolamento e delle deliberazioni assunte dal Tavolo di concertazione in conformità dello stesso.

ARTICOLO 6 – PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Il Presidente del Tavolo, in qualità di Soggetto responsabile dell'Intesa Programmatica d'Area della Castellana, svolge le seguenti funzioni:

- assicura il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico sociale ed il suo raccordo con gli Enti locali;
- rappresenta in modo unitario il Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell'Intesa Programmatica d'Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale;
- attiva le risorse tecniche e organizzative necessarie alla elaborazione e alla attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- assicura l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati dalla legislazione regionale e nazionale nell'ambito della gestione dell'Intesa Programmatica d'Area;
- assume ogni iniziativa utile alla elaborazione e attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area, compresa la promozione, ove necessario, di conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di convenzioni o di accordi di programma ai sensi e per gli effetti, rispettivamente, degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- presenta al Tavolo di concertazione e agli altri Enti interessati relazioni periodiche sullo stato di attuazione dell'Intesa Programmatica d'Area, evidenziando i risultati e le azioni di verifica e monitoraggio svolte, nonché gli interventi non attivabili o non completabili e la conseguente disponibilità di risorse finanziarie non utilizzate.

ARTICOLO 7 – STRUTTURA DI GESTIONE E SEGRETERIA TECNICA

Il Tavolo di concertazione si avvale, per il proprio funzionamento, della struttura amministrativa del Comune di Castelfranco Veneto.

Il Tavolo individua il segretario che, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, ha compiti di verbalizzazione e di esecuzione delle deliberazioni assunte, anche avvalendosi delle strutture, dei mezzi e del personale messi a disposizione da parte dei membri.

ARTICOLO 8 – FONDO COMUNE

Il Tavolo può dotarsi di un fondo comune di funzionamento.

Tale iniziativa dovrà essere preventivamente approvata da ciascun partecipante, nelle forme e nei modi stabiliti da rispettivo ordinamento.

Della gestione del fondo, il Tavolo presenta annualmente il rendiconto.

ARTICOLO 9 – ESTINZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Ciascun membro del Tavolo può, in qualsiasi momento, recedere dallo stesso con dichiarazione motivata e comunicata per iscritto al Presidente, salvo che il recesso non comprometta l'attuazione anche di uno solo degli interventi riguardanti l'Intesa Programmatica d'Area.

ARTICOLO 10 – DURATA E SCIoglIMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE

Lo scioglimento del Tavolo e la devoluzione dell'eventuale fondo di cui al precedente articolo 8 sono deliberati dai membri a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti complessivamente esprimibili, tenendo conto che il voto di ciascun Comune di computa per due.